

BGer 2C_559/2020 vom 9. Juni 2021

Bundesgericht, 2021-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_559_2020

FR: TF 2C_559/2020 du 9 juin 2021

IT: TF 2C_559/2020 del 9 giugno 2021

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Dal momento che il ricorrente è cittadino italiano, e l'accordo sulla libera circolazione delle persone gli conferisce, tra l'altro, il diritto di lavorare nel nostro Paese, la menzionata norma non trova però applicazione (sentenza 2C_481/2020 del 7 luglio 2020 consid. 1.1).

E. 1.2

Il ricorso è stato presentato nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e 2; art. 90 LTF) e da una persona che ha una legittimazione ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF).

Indipendentemente dal fatto che il permesso di dimora oggetto di revoca da parte delle autorità migratorie sia oramai "scaduto" (7 novembre 2018, precedente consid. A), ammesso dev'essere in effetti anche un interesse a ricorrere poiché, di per sé, un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS ha soltanto portata dichiarativa e non perde quindi validità col passare del tempo (DTF 136 II 329 consid. 2.2; 136 II 405 consid. 4.4; sentenze 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 1.2 e 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 7, da cui risulta però che il rispetto delle condizioni previste dall'ALC può comunque essere verificato con regolarità, nell'ambito di una procedura di "rinnovo" apposita). D'altra parte, la conferma del diritto al soggiorno in Svizzera, certificata da un permesso di dimora UE/AELS, è proprio quanto (per lo meno implicitamente) richiede anche l'insorgente. Il gravame va quindi esaminato quale ricorso ordinario in materia di diritto pubblico giusta l'art. 82 segg. LTF (sentenze 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 1.2 e 2C_251/2019 del 9 settembre 2019 consid. 1.2).

E. 1.3

In questo contesto, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , esamina di regola solo gli argomenti proposti (DTF 142 III 364 consid. 2.4). Chi ricorre deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che vanno motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).

Per quanto riguarda i fatti, esso fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai

sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 145 IV 154 consid. 1.1). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, non tiene neppure conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori alla pronuncia dell'istanza precedente (art. 99 cpv. 1 LTF ; cosiddetti nova in senso proprio; DTF 133 IV 343 consid. 2.1). Di conseguenza, già solo perché portano una data successiva a quella del giudizio impugnato, il doc. E (accluso al ricorso) e la sentenza del Consiglio di Stato del 23 settembre 2020 (relativa al padre del ricorrente e prodotta il 1° ottobre 2020), non possono essere presi in considerazione.

E. 2

Proprio alla luce dei fatti che emergono dalla querelata sentenza, che spetta in via di principio al ricorrente contestare, denunciandone un accertamento arbitrario o altrimenti lesivo del diritto federale (art. 105 cpv. 2 LTF), un diritto di soggiorno - segnatamente per una persona che esercita un'attività lucrativa, dipendente o indipendente che sia (art. 4 in relazione con l' art. 2, 6 o 12 allegato I ALC) - non può essere però qui riconosciuto.

E. 2.1

Gli accertamenti che risultano dal giudizio impugnato, si riferiscono infatti solo alla situazione precedente alla partenza da W._____ (avvenuta il 22 gennaio 2018), siccome sono proprio soltanto questi fatti che la Corte cantonale ha ritenuto determinanti per confermare l'agire delle autorità migratorie nel pronunciare la revoca.

D'altra parte, rappresentato in procedura da un avvocato, il ricorrente non contesta affatto questo modo di procedere, poiché riguardo ai contenuti dei considerandi 2, 7.3 e 8.1 della querelata sentenza - in cui i Giudici ticinesi si esprimono nel senso appena indicato, scartando deliberatamente la presa in considerazione di ogni fatto successivo al 22 gennaio 2018, e respingendo anche la richiesta di rilascio di un nuovo permesso, che attesti il diritto di soggiorno a partire dal trasferimento a Y._____ - egli non spende parola alcuna.

E. 2.2

In effetti, le critiche che sono contenute nell'impugnativa mirano esclusivamente a smontare le argomentazioni addotte a conferma della revoca, originariamente pronunciata quando il ricorrente ancora viveva con il fratello e il padre a W._____.

Anche già solo perché l'inoltro del ricorso è successivo al 7 novembre 2018 (data di "scadenza" del permesso poi revocato), tale aspetto è tuttavia superato di modo che, in assenza di qualsiasi confronto con il deliberato rifiuto di prendere in considerazione la situazione successiva alla partenza da W._____ rispettivamente di rilasciare all'insorgente un nuovo permesso di dimora (giudizio impugnato, consid. 2, consid. 7.3 e consid. 8.1), il ricorso dev'essere respinto.

E. 2.3

Nel caso ne ritenga dati i requisiti previsti dall'accordo sulla libera circolazione, il ricorrente dovrà quindi rivolgersi direttamente alle autorità migratorie, per richiedere loro il rilascio di un nuovo permesso di dimora UE/AELS, che constati l'esistenza del diritto di soggiorno in questione (DTF 136 II 329 consid. 2.2; 136 II 405 consid. 4.4).

Come di recente rilevato in altri due casi ticinesi, va però attirata l'attenzione sul fatto che il rilascio dovrà dipendere soltanto dal rispetto delle condizioni che sono previste dall'accordo medesimo (sentenze 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.3 e 3.2; 2C_1041/2019

del 10 novembre 2020 consid. 5.2 e 6.2) : non quindi dalla determinazione del "centro degli interessi", al quale le autorità migratorie hanno fatto ampio riferimento anche a giustificazione della revoca pronunciata il 22 gennaio 2018, senza considerare che tale aspetto ha in realtà una portata circoscritta, segnatamente alle procedure di decadenza, e che pure in quel contesto non costituisce per nulla il criterio principale su cui basarsi (art. 61 cpv. 2 LStrI ; DTF 145 II 322 consid. 2; sentenze 2C_958/2020 del 6 aprile 2021 consid. 3.1 e 2C_424/2020 del 18 agosto 2020 consid. 3.4).

E. 3

Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.